

METODO NORMALIZZATO – LA DISCREZIONALITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 1162/2019 con la quale veniva respinto l'appello proposto da un Comune che aveva incongruamente assimilato ai fini TARI un agriturismo ad un albergo, riporta ancora una volta l'attenzione che gli Enti Locali debbano prevedere nel determinare le tariffe TARI utilizzando il criterio di base del metodo normalizzato (Dpr 158/1999). Infatti, dividendo le utenze in



domestiche e non domestiche ed applicando i coefficienti presuntivi di produttività tra un minimo ed un massimo, si riconosce di fatto che il concreto esercizio della discrezionalità vada sviluppato nel rispetto di una ragionevole graduazione, mediante riduzioni ed esenzioni, in rapporto all'effettivo e oggettivo carico di rifiuti prodotti.

Nel caso di specie il Collegio nel merito riteneva che, sebbene l'attività agrituristica fosse da classificarsi come utenza non domestica, in quanto i rifiuti prodotti non potevano considerarsi alla stregua di quelli provenienti dalle unità abitative, ciò non avrebbe dovuto condurre alla conclusione che si trattasse di rifiuti provenienti da attività commerciale, in quanto l'attività era qualificata come agricola in base all'articolo 2135 del codice civile. La sentenza ha quindi ribadito uno dei principi cardine su cui si fonda il presupposto impositivo della TARI: nell'individuazione della categoria tariffaria da utilizzare occorre avere riguardo all'attività effettivamente svolta nei locali, così che sia sempre valido ed attuale il rispetto del fondamentale principio "chi inquina paga".

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788

VELIA NOBILI

STUDIO TARIFFA RIFIUTI

Peraltro è concetto ormai noto che la formazione della tariffa si basa su fasi di individuazione e classificazione dei costi del servizio, di suddivisione dei costi tra costi fissi e costi variabili, di ripartizione di questi variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e a quelle non domestiche e del calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, per singole categorie di utenza, in base a formule e a coefficienti. Tutto ciò, per regola generale dell'azione amministrativa, deve avvenire sulla base di un uso proporzionato, ragionevole e adeguato della discrezionalità tecnico - amministrativa. In ragione di questo modus operandi l'art. unico L.147/2013, ai commi 659 e 660, stabilisce che al di là del metodo normalizzato, l'Ente Locale ha comunque il potere di introdurre riduzioni tariffarie ed esenzioni, in parte già individuate dalla legge: abitazioni con unico occupante, abitazioni e locali per uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno, i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il passaggio normativo sopra richiamato, rapportandolo a ogni fattispecie che si possa presentare, contraddice la rigidità mostrata dalle amministrazioni locali nell'utilizzo del metodo normalizzato per la determinazione delle tariffe. È dunque onere dell'Ente Locale, al fine di consentire il rispetto del principio comunitario del "chi inquina paga", in ragione dell'autonomia riconosciuta, prevedere le possibili riduzioni tariffarie o esenzioni in rapporto al carico oggettivo di rifiuti prodotti, non cadendo nell'errore di una superficiale assimilazione.

Roma, 30 aprile 2019

Velia Nobili Studio Tariffa Rifiuti S.r.l.

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v.
R.E.A. Rm 129501
P.I. C.F. Iscr. Reg. Impr. Roma 11331331006
info@velianobili.it - www.velianobili.it

Sede di Roma
Viale del Vignola n. 127
00196 Roma
tel. + 39 06 3243525

Sede di Milano
Via Crocefisso n. 8
20122 Milano
tel. + 39 02 54121788